

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno duemilaventitre il giorno ____ del mese di marzo, i sottoscritti:

- ✓ Emilio Pierpaolo Giordano in qualità di Presidente e legale Rappresentante dell'Associazione Polidea
- ✓ _____, legale rappresentante dell'Azienda/Istituzione/Ente/Studio Professionale

PREMESSO CHE:

- l'Associazione Polidea con sede in, C.F., è partner del Consorzio "Gaining a Robust Education Across Traineeships" ("G.R.E.A.T."), coordinato dall'Università della Calabria e costituito da sette atenei del Nord, Centro e Sud d'Italia e due organizzazioni calabresi, nell'ambito del Programma ERASMUS+, Azione Chiave 1 - Progetto n° 2021-1-IT02-KA131-HED-000012463 - CUP H29J21010140006;
- Erasmus+ è il Programma dell'Unione Europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. Grazie al Programma, studenti/esse e neolaureati/e hanno l'opportunità di confrontarsi con un Paese e una realtà lavorativa diversi da quelli italiani, al fine di proporsi sul mercato del lavoro come professioniste/i dotate/i di un importante bagaglio culturale, linguistico e professionale;
- uno degli obiettivi specifici è la promozione della mobilità degli individui a fini di apprendimento non solo nell'UE ma, dal presente anno, anche extra UE. L'azione chiave 1 del Programma medesimo permette agli/alle studenti/tesse di I, II e III ciclo di svolgere dei periodi di formazione in imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni;
- il progetto "G.R.E.A.T." prevede il pre-accompagnamento dei beneficiari al Programma ovvero di far ospitare il beneficiario vincitore di una mobilità traineeship d'Ateneo prima della partenza all'estero presso un'azienda, per circa una settimana o comunque un breve periodo, mediante un tirocinio specifico propedeutico alla mobilità;
- il progetto "G.R.E.A.T.", attraverso la realizzazione di questa sperimentazione, si pone l'obiettivo di favorire la possibilità di inserimento reale del beneficiario, una volta conclusa l'esperienza all'estero, presso l'azienda che lo ha ospitato in fase di preparazione alla mobilità o in realtà aziendali simili del territorio calabrese;
- i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro della durata massima di sei mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
- per i tirocini devono essere garantiti i livelli di qualità previsti dalla normativa vigente.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Obiettivi e finalità)

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, costituiscono parte dell'accordo;
2. Le Parti intendono collaborare per favorire la diffusione, la promozione e l'attuazione delle attività, descritte in premessa.

Art. 2

(Modalità operative)

1. Le Parti si impegnano per la realizzazione delle attività descritte in premessa. A tal fine le Parti autorizzano l'utilizzo dei loghi istituzionali e aziendali e delle informazioni relative al presente accordo sul sito di progetto <https://consorziogreat.erasmusmanager.it/>.
2. Le Parti si impegnano, ognuna per il proprio ruolo e settore di propria competenza, a sostenere con attività di comunicazione e di supporto organizzativo per la realizzazione delle attività e nello specifico ognuno avrà i compiti e assume gli impegni descritti nell'art. 3.

Art. 3

(Forme di collaborazione)

1. L'Associazione Polidea, per conto del consorzio G.R.E.A.T.: si impegna ad individuare e coinvolgere le imprese del territorio che abbiano organizzazioni analoghe alla tipologia di tirocinio individuato dal beneficiario in base ai propri studi accademici, con lo scopo accompagnare la fase di preparazione alla mobilità, in accordo con il capofila Università della Calabria che avrà il ruolo strategico di coordinamento di questa sperimentazione nell'ambito del consorzio summenzionato, con l'obiettivo di consolidare la buona prassi per renderla definitivamente efficace ed applicabile.
2. Azienda/Istituzione/Ente/Studio Professionale: si impegna ad ospitare il beneficiario prima della partenza all'estero, per un periodo di una settimana o comunque un breve periodo, mediante un tirocinio specifico propedeutico alla mobilità all'estero.

Art. 4

(Validità e recesso)

1. Il presente protocollo d'intesa ha validità fino alla conclusione delle attività di cui all'art.1 a decorrere dalla sua stipula.
2. Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutano congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate.

Art. 5

(Modifiche)

1. Ove si renda necessario, le disposizioni del presente protocollo potranno essere modificate o integrate, anche successivamente alla sua entrata in vigore, se condivisa dalle Parti.

Art. 6

(Rinvio di legge e Foro competente)



1. Il presente Protocollo è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.
3. In caso di controversie, non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Cosenza.

Associazione Polidea (timbro e firma)

data -----

Azienda

Il rappresentante legale (timbro e firma)

data -----